

REGOLAMENTO CONSORZIALE PER IL TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI – COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO – DIREZIONE ALPE DALO' E ALPE AGONCIO

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della strada agro-silvo-pastorale consortile denominata "DALO' - AGONCIO" – tipologia di strada: AGRO SILVO PASTORALE di pubblica utilità.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvopastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale il presidente PROTEMPORE del Consorzio DALO' e del Consorzio AGONCIO di seguito denominati semplicemente Proprietà.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Art. 4 Casi di chiusura

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione. La strada è da ritenersi chiusa in tutti i casi di situazioni pericolose dovute a forti piogge, incendi, o per inagibilità invernale (neve, ghiaccio, ecc.).

Parimenti, per analoghi giustificati motivi, il gestore potrà in qualsiasi momento revocare o sospendere ogni singolo permesso.

Larghezza strada 2.5 asfalto per mezzo pesante di trasporto materiale o per lavori -

Sono presenti in alcune zone i parapetti per la protezione della strada stessa.

Art. 5 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di veicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 6 Aveni diritto

Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione al transito su tutte le strade agro-silvo-pastorali:

a) I regolari iscritti ai Consorzi di Dalò' e Agoncio – fino a n. 4 targhe a nominativo – possono però transitare solo due veicoli alla volta per ogni iscritto. – TIPOLOGIA DI PERMESSO A

b) Persone o enti che svolgono attività edili, agro-forestali, trasporto, manutenzione, studi o ricerche di volta in volta autorizzate dagli enti preposti per periodi limitati, in relazione all'attività svolta; - TIPOLOGIA DI PERMESSO B

c) Chiunque ne faccia regolare richiesta per motivi turistici. – TIPOLOGIA DI PERMESSO C

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata all'ente preposto o, se nominato, al Gestore, direttamente dall'avente diritto o suo delegato. Essa deve contenere le generalità dell'avente diritto, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, la descrizione del mezzo motorizzato di proprietà con l'indicazione del numero di targa, marca e modello.

Nel caso di richiesta di autorizzazione per svolgere attività specifiche (ad es.: per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, i veicoli utilizzati per il transito e il carico massimo, il conducente del veicolo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Il permesso turistico (tipo C) verrà rilasciato esclusivamente al diretto utilizzatore, il quale non potrà cederlo a terzi e dovrà indicare le proprie generalità, la data di utilizzo del permesso, la descrizione del mezzo utilizzato (tipo e numero di targa).

Non è necessaria effettuare richiesta di permesso per i mezzi agricoli.

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o, se nominato, dal Gestore qualora sussistano i requisiti necessari, dopo versamento della quota richiesta.

L'autorizzazione di tipo "Permessi turistici – TIPO C" può essere rilasciata esclusivamente per il transito di motocicli, autovetture, autocarri adibiti a trasporto persone.

Art. 8 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 61, comma 10, della L.R. 05.12.2008, n. 31 e successive modifiche e/o integrazioni, con immediata interruzione del transito. La sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata. L'Amministrazione comunale, o se nominato il Gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare il permesso al transito. Le infrazioni potranno essere rilevate dagli organi competenti.

Art. 9 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e sarà stabilito a discrezione del Gestore competente. Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno.

Il gestore può modificare la scadenza del permesso.

Art. 10 Manifestazioni

Per esigenze connesse allo svolgimento di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o, se nominato, il Gestore potranno consentire, per il solo giorno in oggetto, la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutta la segnaletica e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 11 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 12 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o, se nominato, del Gestore. L'Ente proprietario dovrà accantonare su apposito fondo vincolato i proventi derivanti dalla gestione delle strade agro-silvo-pastorali: - parte dei proventi derivanti dalle utilizzazioni boschive; - l'ammontare dell'importo versato da ogni soggetto autorizzato al transito che sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o, se nominato, dal Gestore. Ogni anno la Proprietà o, se nominato, il Gestore stilerà una relazione sui lavori da effettuare e determinerà le nuove tariffe per l'autorizzazione al transito.

Art. 13 Ammontare dell'importo

IL GESTORE approverà di anno in anno le tariffe nel rispetto delle normative di cui al presente regolamento. Il costo delle autorizzazioni al transito potrà oscillare in base al tipo di permesso, alla strada da percorrere, al veicolo, e al periodo di validità (potranno essere adeguate in base all'indice ISTAT): tra 1,00 e 100 euro per i permessi di tipo A , 9,00 euro per altri permessi di tipo C.

Art. 14 Controlli

La Proprietà e il Gestore delle strade agro-silvo-pastorali effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Art. 15 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 27 del 28.10.2004, chiunque transiti, con mezzi motorizzati, senza autorizzazione su detta strada agro-silvo-pastorale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 300. Tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all' autorizzazione ad esse rilasciata. Il gestore in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito. Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 285/92, in materia di circolazione stradale.

Art. 16 LIMITI DI TRANSITO

Gli automezzi e tutti i veicoli in genere, inclusi i motoveicoli e le biciclette dovranno transitare a velocità moderata non superiore ai 15 Km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transibilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

AUTOCARRI CARICO MASSIMO AMMISSIBILE 250 Q